



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO 81 DEL 14 DICEMBRE 2022

OGGETTO:	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA BIENNALE PER RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE CIVILE UFFICIO D'A.T.O. 11 VARESE
-----------------	--

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventidue** addì **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **12:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE	X	
ANGEI STEFANO	COMPONENTE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE		X
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *"Norme in materia ambientale"* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 *"Attuazione dell'art. 1 delle legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- la linea guida n. 4 emanata dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale *"Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- la deliberazione C.d.A. A.T.O. n. PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Deliberazione del C.d.A. A.T.O n. PV 39 del 9 maggio 2022 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2022/2024;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 37 del 28 luglio 2022 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2022/2024;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. PV 5 del 28 luglio 2011 avente ad oggetto *"Individuazione dei servizi che si vogliono mantenere in convenzione con Provincia di Varese, approvazione bozza convenzione"* con la quale si individuano i servizi messi a disposizione dalla Provincia di Varese all'Ufficio d'Ambito;

CONSIDERATO che:

- Provincia di Varese, tra le sue funzioni svolge anche quella di Stazione Unica Appaltante per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte degli altri EE.LL. pertanto, oltre che in virtù delle convenzioni di cui sopra è possibile, da parte dell'Ufficio d'Ambito accedere agli appalti stipulati da Provincia di Varese quale S.U.A.;
- l'Ufficio d'Ambito si è convenzionato appositamente con la S.U.A. della Provincia di Varese con proprio precedente atto del C.d.A. n. 30 del 29 giugno 2015 approvando lo schema di convenzione per l'adesione;

VISTO il D. Lgs. 163/06 ed in particolare:

- art. 33 c. 1, che recita: *“Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f) non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici (...omissis...) alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate”*;
- l'art. 33 c. 3 bis, come recentemente novellato in sede di conversione in legge L. 89 del 23/06/2014, del D.L. 66/2014, che recita: *“i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma “Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”*;
- art. 90 del D.Lgs. 163/2006 comma 1, che recita: *“Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate (... omissis...) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge”*;

RICHIAMATE:

- La determinazione dirigenziale n. 1504 dell'Area 3 economico finanziaria della Provincia di Varese del 12 agosto 2019 con la quale veniva approvato l'esito della procedura telematica attivata dalla SUA e veniva aggiudicato alla società AON SpA di Milano, prima classificata, l'appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo a far data dal 1 settembre 2019 per un periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per altri 24 mesi;
- La determinazione dirigenziale dell'Area 3 economico finanziaria n.1840 del 9 ottobre 2019 avente ad oggetto: conferma efficacia dell'aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo disposta con determinazione 1504/2019", con la quale, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio di brockeraggio alla società " AON s.p.a.", e che, pertanto, anche questo ufficio può aderire a seguito della convenzione in essere tra Provincia di Varese e A.T.O.;
- La determinazione dirigenziale, Area Risorse, Settore Provveditorato, Economato e Logistica della Provincia di Varese, n. 1519 del 22 agosto 2022 con la quale veniva rinnovato per altri 24 mesi il servizio di brockeraggio assicurativo a favore della AON s.p.a. di Milano;

CONSIDERATO che l'attuale polizza RC patrimoniale stipulata dall'Ufficio d'Ambito con AON scade in data 19 dicembre 2022;

VISTA la nota della società AON Prot. 5776 del 23 novembre 2023, con la quale si conferma la disponibilità per la stipula di un nuovo contratto assicurativo, dalla validità di anni due alle medesime condizioni dell'anno precedente, della RC Patrimoniale Lloyd's per l'Ufficio d'Ambito, con premio annuo lordo pari a € 7.651,69= comprendente:

- Massimale per sinistro: € 5.000.000,00
- Massimale aggregato: € 5.000.000,00
- Retroattività: illimitata
- Postuma: 2 anni (con clausola di cessazione in caso di stipula di altro contratto)
- Franchigia: € 5.000,00

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità;

ATTESTATO che la società AON provvederà alla messa in copertura del rischio per un anno a partire dalle ore 24 del 19 dicembre 2022;

CONSIDERATO che tale tipologia di polizza presta copertura per i danni patrimoniali eventualmente causati da tutti i soggetti che operano per conto dell'ATO;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni in di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di stipulare per il biennio 2022/2024 la polizza assicurativa per RC verso terzi presso la società AON s.p.a. e di disporre alla medesima il versamento del premio assicurativo annuale pari ad Euro 7.651,69=
2. Di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
3. Di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti consequenziali;
4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

DICHIARA

Con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Deliberazione n. 81 del 14-12-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa